

Avviso per la concessione, delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

1. Premessa e normativa di riferimento

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 *"Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari"* riconosce il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità. La Regione favorisce la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, e tutela i bisogni del caregiver familiare in termini di salute, sostegno psicologico, informazione e orientamento, formazione, conciliazione delle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di studio.

La legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*, all'art. 1, comma 210, prevede che al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità tra le cui finalità, ai sensi dell'art. 1, co. 213, lettera f) della legge medesima, con il contestuale riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare (di seguito Fondo caregiver).

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge sopra citata è stato emanato il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2025, recante *"Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024"*.

In accordo con il decreto del Ministro per le disabilità, 8 gennaio 2025, ed in continuità con quanto già stabilito nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 391 del 15 marzo 2024, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 089/Pres. del 10 luglio 2024, recante *"Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)"*, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Delibera di Giunta Regionale n. 373 del 6 giugno 2025 ha provveduto a definire le *"Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, 8 gennaio 2025"*.

2. Beneficiari e requisiti d'accesso

2.1 Beneficiari

Sono soggetti beneficiari del contributo i caregiver:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il beneficio è concesso esclusivamente a un solo caregiver familiare residente in Regione che si prende cura in ambiente domiciliare di una persona anch'essa residente in Regione e individuato come principale, in conformità all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 8/2023. Per caregiver familiare si intende, ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge;
- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- del convivente di fatto;
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado;
- di un familiare entro il terzo grado nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età*).

Si precisa che il fondo è riservato ai soli caregiver familiari così come definiti dallo Stato con l'art. 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017.

2.2 Requisiti d'accesso

I soggetti beneficiari (**ovvero i caregiver**) devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la propria residenza in Regione;
- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro;
- essere un caregiver, così come definito nel punto 2.1 del bando, di una persona, residente all'interno di uno dei Comuni parte del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", che (è sufficiente che la persona assistita sia **almeno in una** delle seguenti condizioni):

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



- a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé *(per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima)*;

oppure

- sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;

oppure

- sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

- avere un ruolo riconosciuto all'interno del progetto personalizzato come caregiver quale componente del budget personale di progetto;
- non aver già beneficiato del contributo nelle tornate precedenti, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.

Nel caso in cui il servizio competente riconosca, nel corso di un progetto personalizzato con contributo già disposto, la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il caregiver subentrante, individuato dal servizio come nuovo caregiver principale, può accedere al contributo, limitatamente per la quota di contributo ancora dovuta nell'arco temporale definito dal progetto.

La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, **deve essere consenziente** nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare.

3. Accesso, priorità e individuazione dei beneficiari

3.1 Accesso

I richiedenti presentano, tramite il modulo allegato, domanda di accesso al Fondo Caregiver al Servizio sociale dei Comuni di competenza territoriale della persona assistita.

Per ogni richiesta presentata verrà compilata la scheda Zarit Burden Interview (ZBI).

Il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", se sussistono le condizioni, provvede ad attivare, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023, una presa in carico integrata con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe e il cui esito orienta l'elaborazione del progetto personalizzato, nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto.

3.2 Priorità

Verrà data priorità:

- a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo;

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



- b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Non sono in ogni caso da considerare prioritari nell'ammissione agli interventi economici di cui al presente bando i caregiver familiari che assistono persone che già beneficiano del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, ancorché appartenenti alle tipologie di cui al punto precedente.

3.3 Individuazione dei beneficiari

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria.

La graduatoria è approvata e pubblicata dal Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare" entro sessanta giorni dalla scadenza del presente bando, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti, calcolati applicando i seguenti criteri:

- a) casi prioritari – mutuamente esclusivi:
 - caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui al punto 3, paragrafo 3.2, lettera a) del presente bando: 10 punti;
 - programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, di cui al punto 3, paragrafo 3.2, lettera b) del presente bando: 10 punti;
- b) valutazione del carico gravante sul caregiver, si utilizza la scheda Zarit Burden Interview (ZBI) con l'attribuzione di:
 - grave carico assistenziale – valori compresi tra 61 e 88: 10 punti;
 - moderato carico assistenziale – valori compresi tra 41 e 60: 7 punti;
 - lieve carico assistenziale – valori compresi tra 21 e 40: 4 punti;
 - minimo o nullo carico assistenziale – valori compresi tra 0 e 20: 1 punto;
- c) ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità:
 - fino a 7.500,00 euro: 10 punti;
 - da 7.501,00 a 15.000,00 euro: 7 punti;
 - da 15.001,00 a 22.500,00 euro: 4 punti;
 - da 22.501,00 a 30.000,00 euro: 1 punto.

Per stabilire il punteggio finale valido ai fini dell'inserimento in graduatoria, al punteggio complessivo ottenuto con i criteri di cui al punto precedente vanno applicate le seguenti maggiorazioni a seconda della situazione dell'assistito in relazione al FAP, di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006:

- a) la persona assistita dal caregiver familiare non è beneficiaria del FAP: 30 punti;
- b) la persona assistita dal caregiver familiare è in lista di attesa per ottenere il contributo FAP: 15 punti;
- c) la persona assistita dal caregiver familiare è beneficiaria del FAP: 0 punti.

In caso di valutazione di parità in graduatoria si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare" provvede a comunicare formalmente la concessione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, ai beneficiari classificatisi in posizione utile.

In caso di esaurimento delle risorse il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare" provvede a darne apposita comunicazione tramite il sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Le eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili vanno utilizzate a copertura dei casi non soddisfatti, ovvero parzialmente soddisfatti, secondo l'ordine della graduatoria.

La graduatoria rimane in vigore per 180 giorni dalla data della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

4. Termini, modalità di presentazione e verifica ammissibilità della domanda

4.1 Termini

Sono ammesse a contributo le domande pervenute entro il **termine di 60 giorni dalla pubblicazione** del bando.

4.2 Modalità di presentazione

I soggetti interessati a richiedere il contributo saranno tenuti a presentare istanza mediante il modello predisposto come da *fac simile* allegato a mezzo PEC all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", viale Trento e Trieste n. 33, CAP 33038 - Comune di San Daniele del Friuli (UD) oppure consegnata a mano presso la sede del Servizio sociale dei Comuni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Nell'istanza (come da modello allegato), debitamente sottoscritta, si deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- le proprie generalità;
- le generalità dell'assistito;
- il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità del valore inferiore a 30.000 euro;
- il riconoscimento all'assistito:
 - di una condizione di non autosufficienza che implichi l'impossibilità di prendersi cura di sé a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative (*per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l'équipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall'équipe medesima*);

oppure

- dell'invalidità in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992;

oppure

- dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



- l'eventuale appartenenza dell'assistito ad una delle categorie prioritarie:
 - condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del decreto medesimo; b);
- oppure
- programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- l'eventuale fruizione da parte dell'assistito dei benefici del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);
- l'eventuale inserimento della richiesta dell'assistito nelle liste d'attesa del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP);
- di non aver fruito del contributo del presente avviso nelle precedenti tornate, né essere soggetti diversi riconosciuti caregiver familiari principali per il medesimo assistito.

Nell'istanza dovrà altresì essere comunicato e sottoscritto il consenso della persona assistita (direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute) nei confronti del lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare.

Al modello di domanda va allegata:

- fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità del richiedente e dell'assistito (solo se la domanda NON è sottoscritta digitalmente);
- eventuali documenti che attestino la rappresentanza legale;
- eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016;
- eventuale documentazione attestante un programma di deistituzionalizzazione dalla struttura residenziale (ricongiungimento del caregiver con la persona assistita);
- eventuale copia del verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) e/o del verbale di accertamento dello stato di disabilità (L. 104/1992 art. 3 comma 3).

4.3 Verifica ammissibilità della domanda

La domanda è considerata inammissibile e soggetta ad esclusione qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati:

- mancata sottoscrizione da parte del richiedente della domanda;
- mancata sottoscrizione da parte dell'assistito o del suo rappresentante legale della dichiarazione del consenso al lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare;
- mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dell'assistito (solo se la domanda NON è sottoscritta digitalmente);
- presentazione in data antecedente alla pubblicazione del bando o successiva a 60 giorni dalla pubblicazione del bando;

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



- domande redatte su modulo diverso da quello predisposto;
- domanda presentata in modalità diversa da quella prevista al paragrafo 4.2.

Qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o non trovi copertura con le risorse disponibili, ne è data comunicazione entro il termine di 30 giorni.

Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi e per la presentazione di documentazione non conforme.

5. Concessione, importo e durata del contributo

Il contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e viene corrisposto mensilmente in via posticipata.

Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di 300 euro mensili, per la durata stabilita nel progetto medesimo, per un massimo di dodici mesi.

Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione.

6. Controlli, revoche e decadenza del contributo

6.1 Controlli

Potranno essere operati dei controlli anche a campione, a cura degli uffici competenti, allo scopo di verificare eventuali irregolarità o dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda.

In relazione all'attuazione del progetto il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare" esercita funzioni di monitoraggio e di verifica con riferimento agli obiettivi ivi definiti.

6.2 Revoca dei contributi ai soggetti beneficiari

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", procede alla revoca dei contributi concessi qualora dai controlli effettuati risulti che:

- le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 nella domanda presentino delle irregolarità o dichiarazioni mendaci;
- l'attività di cura e assistenza in favore della persona indicata nell'istanza non viene svolta.

6.3 Decadenza

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui il Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare" accerti situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato.

In tutti i casi di decadenza, l'eventuale quota di contributo ancora dovuta viene calcolata pro quota giornaliera.

**Servizio sociale dei Comuni
dell'ambito territoriale
"Collinare"**



7. Privacy e Trattamento dati

Il Titolare del trattamento dei dati di cui al presente avviso è l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Denis Caporale, con sede a Udine, via Pozzuolo 330, asufc@certsanita.fvg.it.

L'elenco dei responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è richiedibile all'indirizzo e-mail privacy@asufc.sanita.fvg.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE sono i seguenti: rpd@asufc.sanita.fvg.it.

L'informativa e le informazioni relative al trattamento dei dati sono reperibili sul sito dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale al link: <https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/privacy.html>

8. Altre informazioni e recapiti

Il presente avviso, la Delibera di giunta Regionale e altri allegati, tra cui il modello di domanda sono pubblicati e reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Per qualunque necessità di chiarimento si può fare riferimento ai seguenti contatti:

Valeria Cardona, email: valeria.cardona@asufc.sanita.fvg.it, telefono 0432/949506

Allegati

1. *fac simile* Istanza di contributo per le risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
2. estratto dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016";
3. informativa privacy.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria.



INFORMAZIONI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR)

Gentile Signora, Egregio Signore,

l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (di seguito ASU FC), con sede a Udine, via Pozzuolo 330, in qualità di Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale «Collinare» (di seguito SSC), Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, ivi compresi quelli particolari, tra cui quelli idonei a rivelare lo stato di salute, con riferimento all'attività che complessivamente può essere esercitata dal SSC.

1. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati nell'ambito delle attività del SSC, nel rispetto delle condizioni di liceità di seguito indicate e per il conseguimento delle finalità ad esse correlate:

- **Consenso:** per l'erogazione di prestazioni e/o l'attivazione di specifici interventi, servizi e progetti sociali, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari (art. 6, primo paragrafo, lett. a, Regolamento UE, art. 9, secondo paragrafo, lett. a, Regolamento UE).
- **Fine istituzionale del SSC:** gestione dei sistemi e servizi sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza (art. 9, paragrafo 2, lett. h, Regolamento UE).
- **Esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri:** il trattamento dei dati è funzionale allo svolgimento dei fini istituzionali del SSC (art. 6, primo paragrafo, lett. e, Regolamento UE).
- **Esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante:** il trattamento, purché previsto da una norma di legge o di regolamento che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, è necessario per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 9, par. 2, lett. g, Regolamento UE):
 - Attività socio assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci (art. 2 *sexies*, secondo comma, lett. s, Codice Privacy)
 - attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza, terapia sanitaria e sociale (art. 2 *sexies*, secondo comma, lett. t, Codice Privacy)

Per costruire il quadro della rete familiare e sociale del destinatario di prestazioni, interventi, servizi e progetti, potrà essere necessario trattare dati personali dei suoi familiari e/o della sua rete sociale. Il trattamento di tali dati avverrà unicamente ove strettamente necessario e funzionale all'erogazione di prestazioni e/o all'attivazione di specifici interventi, servizi e progetti sociali, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari.

2. CONFERIMENTO DEL CONSENSO

Il consenso al trattamento dei dati è esplicito ed è fornito in forma scritta su apposita modulistica messa a disposizione dal SSC. Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in presenza di un operatore del SSC o tramite firma digitale, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato tramite comunicazione scritta in carta semplice consegnata a mano agli uffici del SSC, inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale «Collinare», Viale Trento Trieste n. 33 – 33038 San Daniele del Friuli (Udine), oppure inviata tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo: asufc@certsanita.fvg.it. Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in presenza di un operatore del SSC o tramite firma digitale, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati impedisce l'erogazione di prestazioni e/o l'attivazione di interventi, servizi e progetti sociali, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari.

Qualora il SSC agisca per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante e per il perseguimento del fine istituzionale del SSC, come descritti al punto 1) non sarà, però, necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il SSC effettua le operazioni di trattamento dei dati nel pieno rispetto della dignità personale e della riservatezza, del principio di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riferimento a diritti e libertà fondamentali, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2003.

Il trattamento degli atti giudiziari e dei dati particolarmente sensibili avviene ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli articoli 2-sexies e 2-octies del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Il SSC dispone l'utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 679/2003 in materia di sicurezza ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE n. 679/2003.

I dati raccolti vengono trattati con strumenti elettronici e non, nonché memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei o su altro tipo di supporto idoneo. I dati sono trattati dai dipendenti del SSC e da soggetti terzi autorizzati che operano per conto del SSC deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate e che sono stati espressamente autorizzati e formati. Tutti gli operatori che accedono ai sistemi informatizzati sono identificabili e tenuti al segreto professionale e d'ufficio.

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati comunicati non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti terzi per l'erogazione di prestazioni e/o per l'attivazione di specifici interventi, servizi e progetti sociali, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari a servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari pubblici e privati accreditati, nonché a strutture sociali, socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate o accreditate.

Tutti i soggetti terzi che trattano dati per conto del Titolare vengono nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento Europeo.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il periodo di conservazione varia a seconda della tipologia di documento. La sua durata è stabilita dalla legge e dai regolamenti.

6. TITOLARE E RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, rappresentata dal Direttore Generale, con sede a Udine, via Pozzuolo 330, asufc@certsanita.fvg.it.

7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE sono i seguenti: rpd@asufc.sanita.fvg.it.

8. DIRITTI DELL'UTENTE

In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano;
- b) ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e sul periodo di loro conservazione;
- c) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e l'eventuale loro rettifica;
- d) chiedere la cancellazione o la limitazione o l'opposizione al trattamento che la riguarda (qualora i dati non siano raccolti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2003);
- e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare questi diritti è possibile inviare una comunicazione con le medesime modalità previste al punto 2 "CONFERIMENTO DEL CONSENSO".